

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
Città Metropolitana di Firenze

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'E
DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____

INDICE

CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

- ART. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2: CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- ART. 3: GESTIONE DEL SERVIZIO
- ART. 4: FUNZIONARIO RESPONSABILE

CAPO II (IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI)

- ART. 5: TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE AFFISSIONI
- ART. 6: QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
- ART. 7: SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART. 8: PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
- ART. 9: RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART.10: IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE
- ART.11: SPAZI O IMPIANTI PER LE AFFISSIONI SU BENI PRIVATI
- ART.12: PUBBLICITA' EFFETTUATA SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALE

CAPO III (IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA')

- ART.13: OGGETTO DELL'IMPOSTA
- ART.14: SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA
- ART.15: SOGGETTO ATTIVO DELL'IMPOSTA
- ART.16: AUTORIZZAZIONI
- ART.17: RESPONSABILITA', DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART.18: LIMITAZIONI E DIVIETI
- ART.19: PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI
- ART.20: MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO
- ART.21: ANTICIPATA RIMOZIONE
- ART.22: OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE
- ART.23: CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE
- ART.24: MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
- ART.25: DETERMINAZIONE E CALCOLO DELL'IMPOSTA
- ART.26: TARIFFE
- ART.27: MAGGIORAZIONI DI IMPOSTA
- ART.28: RIDUZIONI DELL'IMPOSTA
- ART.29: PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
- ART.30: RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO
- ART.31: RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA
- ART.32: RIMBORSI
- ART.33: ESENZIONI DALL'IMPOSTA
- ART.34: ESCLUSIONI DALL'IMPOSTA
- ART. 35: PUBBLICITA' ED AVVISI AL PUBBLICO

CAPO IV
(DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI)

- ART.36: ISTITUZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO
- ART.37: SOGGETTO PASSIVO
- ART.38: MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ART.39: TARIFFE
- ART.40: RIDUZIONI DEL DIRITTO
- ART.41: PAGAMENTO DEL DIRITTO – RECUPERO DI SOMME
- ART.42: ESENZIONI DAL DIRITTO

CAPO V
(SANZIONI ED INTERESSI)

- ART.43: SANZIONI TRIBUTARIE
- ART.44: INTERESSI
- ART.45: SANZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO VI
(DISPOSIZIONI FINALI)

- ART.46: NORME DI RINVIO
- ART.47: PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
- ART.48: ENTRATA IN VIGORE

CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

ART. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, delle pubbliche affissioni e quant'altro richiesto dall'art. 3, del Decreto Legislativo precitato.

2. Agli effetti del presente regolamento si intendono rispettivamente:

- per "imposta" l'imposta comunale sulla pubblicità;
- per "diritto" il diritto sulle pubbliche affissioni;
- per "decreto" il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

ART. 2: CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di FIGLINE E INCISA VALDARNO, ai sensi dell'art. 2 del Decreto, appartiene alla IV classe.

ART. 3: GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio l'accertamento e la riscossione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale. Il servizio potrà anche essere gestito (come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/97) da soggetti abilitati ad effettuare attività di riscossione, liquidazione ed accertamento dei tributi e di altre entrate comunali, iscritti ad apposito albo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e regolato con D.M. n°289 dell'11 settembre 2000.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

ART. 4: FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

CAPO II (IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI)

ART. 5: TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE AFFISSIONI

1. Le tipologie degli impianti pubblicitari e delle affissioni che possono essere installati nel territorio del Comune, ad eccezione delle insegne, saranno indicate e descritte in apposito atto deliberativo.

ART. 6: QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. La quantità degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del Comune, ad eccezione delle insegne, sarà indicata in apposito atto deliberativo.

2. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

ART. 7: SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di 23.641 unità registrata al 31/12/2014, non deve essere inferiore a mq. 284 corrispondenti a 12 mq. per ogni mille abitanti.

ART. 8: PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI - CRITERI

1. Il Piano Generale degli Impianti dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette su tutto il territorio comunale.

2. I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura di un piano generale sono i seguenti:

a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione e armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;

b) il piano dovrà tener conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;

c) il piano (nella sua stesura) dovrà tener conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti nonché di concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;

d) la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285) al regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495) ed al regolamento comunale di polizia municipale ed al vigente regolamento per la tutela e la gestione del verde urbano.

3. Il Piano Generale degli impianti predetto è approvato con atto separato.

4. Il Piano Generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il mese di dicembre di ciascun anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

ART. 9: RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 20% per cento alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per 80% per cento alle affissioni di natura commerciale.

2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano di rilevanza economica i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. Il Comune destina a proprio uso esclusivo il 30% per cento degli spazi destinati alle affissioni di natura istituzionale così come previsti nel piano generale degli impianti, individuati da apposito contrassegno, nei quali saranno affissi soltanto manifesti e comunicati del Comune.

ART. 10: IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. Il comune attribuisce a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili, nei limiti della quantità e tipologia che sarà determinata nell'atto deliberativo di cui al precedente art. 6.
2. I soggetti privati di cui al comma precedente assolvono il loro obbligo tributario per l'esecuzione di affissioni dirette mediante il pagamento dell'imposta di pubblicità.
3. La distribuzione sul territorio di detti impianti è quella prevista nel Piano Generale degli Impianti.
4. Le modalità per l'installazione sono quelle di cui all'art. 16 e seguenti del presente regolamento.

ART. 11: SPAZI O IMPIANTI PER LE AFFISSIONI SU BENI PRIVATI

1. Gli spazi o impianti da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su immobili di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale delle Pubbliche Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze delle attività di cantiere.
3. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

ART. 12: PUBBLICITA' EFFETTUATA SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALE

1. Qualora la pubblicità e/o l'affissione diretta siano effettuate su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità si aggiunge il pagamento del canone di locazione previsto dall'art. 9 comma 7 del D.Lgs. 507/93.
2. La determinazione del canone di locazione sarà deliberata con atto della Giunta Comunale.

CAPO III (IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA')

ART. 13: OGGETTO DELL'IMPOSTA

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento. La pubblicità potrà essere sia a carattere permanente che temporanea, intendendo per temporanea la pubblicità la cui esposizione ha durata inferiore all'anno.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 14: SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 15: SOGGETTO ATTIVO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta al Comune nel cui territorio è effettuata (art. 1 del decreto).
2. Nel caso di pubblicità effettuata con veicoli, l'imposta è dovuta:
 - a) per veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi) al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio (art. 13, comma 2, del decreto);
 - b) per veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa (art. 13, comma 2, del decreto);
 - c) per veicoli adibiti ad uso privato, al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede (art. 13, comma 2, del decreto);
 - d) per veicoli di proprietà di una impresa o adibiti a trasporti per conto proprio, per pubblicità effettuata per conto proprio, al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli (art. 13, comma 3, del decreto);
3. Nel caso di pubblicità effettuata da aeromobili l'imposta è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio viene eseguita, compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale (art. 15, comma 2, del decreto).

ART. 16: AUTORIZZAZIONI

1. Chiunque intende installare o modificare qualsiasi forma pubblicitaria, sia a carattere permanente che temporanea, non comprese nelle tipologie di cui al successivo comma 5, anche se esente da imposta, deve ottenere, preventivamente la relativa autorizzazione Comunale.
2. Le norme per il rilascio dell'autorizzazione sono contenute nel regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari.
3. L'esposizione del mezzo pubblicitario potrà avvenire solo a seguito del rilascio dell'autorizzazione e previo pagamento dell'imposta dovuta.
4. L'autorizzazione e la ricevuta di pagamento dell'imposta dovranno essere conservate con l'obbligo di esibirle ad ogni richiesta della polizia municipale nonché di altro personale autorizzato dell'Amministrazione Comunale.
5. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
 - a) pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
 - b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie;
 - c) per la pubblicità temporanea esposta mediante locandine ed altro materiale effettuata all'interno o sulle vetrine di locali od esercizi aperti al pubblico;
 - d) tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui ai commi precedenti che non richiedono installazione di appositi mezzi, salvo limitazioni e divieti.

ART. 17: RESPONSABILITA', DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Rimangono salve ed impregiudicate tutte le azioni e sanzioni stabilite dalle leggi vigenti in ordine alle posizioni abusive di pubblicità.
2. La responsabilità per eventuali danni a cose o persone conseguenti all'installazione di mezzi pubblicitari sono a completo carico dei soggetti di cui all'art.14 del regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale qualora ne ravvisi la necessità, si riserva la possibilità di richiedere ai soggetti di cui sopra la stipula di un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile.
4. L'autorizzazione decadrà quando:
 - a) non vengano osservate le prescrizioni in essa contenute ed alle quali è subordinata

- b) non venga attivato l'oggetto dell'autorizzazione entro il termine di 120 giorni dalla data del suo rilascio, salvo proroga su richiesta degli interessati
- c) nel caso in cui vengano a mancare le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione.

ART. 18: LIMITAZIONI E DIVIETI

1. Per la pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le disposizioni dell'art.23 del Codice della strada D.Lgs. 30/4/92 n.285 e degli articoli dal 47 al 59 di cui al titolo II, punto 3 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada 16/12/1992 n.495 e successive modificazioni.

ART. 19: PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 20 del presente regolamento.

ART. 20: MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità abusiva ai sensi dei precedenti commi è immediatamente coperta, dal comune o dal concessionario, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria; il Comune ne dispone la rimozione dandone avviso all'interessato, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo di c/c postale intestato al Comune entro il termine stabilito, si procede al recupero coattivo del credito e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
5. Le affissioni abusive sono immediatamente rimosse o coperte dal comune o dal concessionario.
6. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, sono applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 44 del presente regolamento e, il Comune o il Concessionario del servizio, provvedono all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 42 e se dovuti, degli interessi di cui all'art. 43 del presente regolamento.
7. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, che delle sanzioni e degli interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute o una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

ART. 21: ANTICIPATA RIMOZIONE

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare dell'impianto avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta già corrisposta per il periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordinanza di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare tutto l'impianto pubblicitario, compresi gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 20 del presente regolamento. La rimozione ed il ripristino saranno effettuati a cura e spese del Comune, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

ART. 22: OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune (in caso di gestione diretta) o al Concessionario (in caso di gestione in concessione), apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal comune o dal concessionario. La dichiarazione deve contenere oltre ai dati personali del richiedente (nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio fiscale) le caratteristiche e la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Questa attività del contribuente costituisce l'autocertificazione per il calcolo delle imposte pubblicitarie dovute.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune o al Concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora si tratti di forme pubblicitarie soggette a preventiva autorizzazione di cui all'art.16 il contribuente deve avere prima acquisito detta autorizzazione.

ART. 23: CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui ai seguenti articoli del D.Lgs 507/93:
 - all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto dal decreto;
 - all'art. 13 (effettuata con veicoli),
 - all'art. 14 - commi 1, 2, 3 (effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare),la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui ai seguenti articoli del decreto:

- all'art. 14 comma 4 (realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuata su schermi o pareti riflettenti),
- all'art. 15 comma 1 (effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze), comma 2 (effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale), comma 3 (effettuata con palloni frenati e simili), comma 4 (effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari), comma 5 (effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili),

la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 24: MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta per metri quadrati di superficie e per anno solare di riferimento, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, per le seguenti fattispecie del decreto:

a) art. 12 comma 1 (pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai commi successivi); comma 3 (pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi);

b) art. 13 (pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo);

c) art. 14 comma 1 (pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico-elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, indipendentemente dal numero dei messaggi); comma 3 (stessa pubblicità di cui al punto precedente, effettuata per conto) proprio dall'impresa.

2. Per le altre fattispecie l'imposta è dovuta come segue:

a) art. 14 comma 4 (pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti: l'imposta è applicata per giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione);

b) art. 15 comma 1 (pubblicità con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze: l'imposta è dovuta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione con la tariffa per la pubblicità ordinaria, senza l'applicazione delle maggiorazioni per grande formato; comma 2 (per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale: l'imposta è dovuta per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati);

comma 3 (pubblicità con palloni frenati e simili: l'imposta è dovuta con le modalità di cui al punto precedente e con tariffe pari alla metà di quelle previste per la pubblicità di cui al medesimo punto; comma 4 (pubblicità mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari: l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale; comma 5 (pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili: l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione). Per punto di pubblicità si intendono anche macchine in movimento.

3. Per pubblicità che abbiano durata pari o inferiore a tre mesi, l'imposta dovuta per ogni mese o frazione è applicata con tariffa pari ad un decimo di quella prevista per le seguenti fattispecie del decreto:

- a) pubblicità di cui al comma 1 punto a) del presente articolo
- b) pubblicità di cui al comma 1 punto c) del presente articolo

4. Scontano una tariffa pari alla metà di quella prevista per le singole fattispecie, i seguenti tipi di pubblicità:

a) pubblicità di cui al comma 1 punto c) del presente articolo se effettuata per conto proprio dall'impresa;

b) pubblicità di cui al comma 2 punto a) del presente articolo, di durata superiore a 30 giorni, a decorrere dal trentunesimo giorno.

ART. 25: DETERMINAZIONE E CALCOLO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

3. Per i mezzi pubblicitari, compresi gli impianti destinati alle affissioni dirette:

a) bifacciali: l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, singolarmente, da ciascuna faccia adibita alla pubblicità;

b) polifacciali: l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, complessivamente, da tutte le facce adibite alla pubblicità.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

6. Se un messaggio pubblicitario è composto da scritte con singole lettere staccate in singoli moduli, la base imponibile è calcolata sulla minima figura geometrica piana entro la quale sono iscritte tutte le lettere.

ART. 26: TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al Concessionario, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

3. Le tariffe sono deliberate entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno cui si riferisce il Bilancio stesso. Qualora non siano modificate entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate quelle già in vigore (art. 3, comma 5, del decreto).

ART. 27: MAGGIORAZIONI DI IMPOSTA

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Maggiorazioni relative al tipo di pubblicità

2. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento qualora la pubblicità di cui agli artt. 12 e 13 del decreto (pubblicità ordinaria e pubblicità effettuata con veicoli) venga effettuata in forma luminosa o illuminata).

3. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento per la pubblicità di cui all'art.13 comma 3 del decreto se i veicoli sono circolanti con rimorchio).

Maggiorazioni relative alle dimensioni

4. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% per superfici comprese tra mq. 5,5 ed 8,5 per:

- a) pubblicità di cui all'art. 12 del decreto
 - comma 1 (insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, etc.),
 - comma 3 (affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture);
 - b) pubblicità effettuata con veicoli di cui all'art. 13, comma 1, del decreto, quando la medesima è effettuata all'esterno di detti veicoli.
5. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 100% per superfici superiori a mq. 8,5 per:
- a) pubblicità di cui al comma 4 punto a) del presente articolo.
 - b) pubblicità di cui al comma 4 punto b) del presente articolo.

ART. 28: RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1. Le riduzioni di imposta non sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
2. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 29: PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo Concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad € 1.549,37.
3. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione di pagamento e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 30: RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il Comune, o il Concessionario, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del Concessionario.

ART. 31: RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA

1. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del:
 - D.P.R. 29 settembre 1973 n°602, del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n°46 e del D.Lgs. 13 aprile 1999 n°112 qualora il servizio sia affidato al Concessionario del servizio riscossione dei tributi;

- R.D. 14 gennaio 1910 n°639 qualora il servizio sia gestito direttamente dal Comune o affidato ad altri soggetti abilitati.

ART. 32: RIMBORSI

1. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza.
2. Il Comune, o il Concessionario, è tenuto a provvedere nel termine di centottanta giorni.

ART. 33: ESENZIONI DALL'IMPOSTA

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) le pubblicità realizzate all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferiscano all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di **un** metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse, o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del decreto;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- l) i mezzi pubblicitari, di qualunque natura, esposti, nelle aree circoscritte, in occasione di manifestazioni di carattere sociale, sanitario, civile e culturale effettuate da enti ed associazioni, senza fini di lucro, con il sostegno e/o il patrocinio del Comune di Figline Valdarno.
- m) le pubblicità non visibili dall'esterno, realizzate all'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi.

ART. 34: ESCLUSIONI DALL'IMPOSTA

1. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa, o adibiti ai trasporti per suo conto, quando questa è limitata alla sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e

ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato (art. 13, comma 4, del decreto).

2. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati (art. 7, comma 2, del decreto).

ART. 35: PUBBLICITA' ED AVVISI AL PUBBLICO

1. Ogni pubblicità o avviso al pubblico che superi i limiti indicati nel precedente art. 33 comma 1 punti a) e b) è soggetta ad imposta sulla pubblicità temporanea per tutta la durata dell'esposizione della stessa.

2. Le scritte indicanti ogni tipologia di vendita straordinaria compresa nell'art. 15 comma 1 del D.Lgs. del 31 marzo 1998 n°114 (vendite di liquidazione, vendite di fine stagione e vendite promozionali), nelle quali l'esercente commerciale propone condizioni favorevoli di acquisto dei propri prodotti sono esenti dall'imposta se non superano la superficie di un metro quadrato; oltre tale misura l'imposta è dovuta per l'intera superficie.

CAPO IV (DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI)

ART. 36: ISTITUZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2 del decreto il servizio delle "Pubbliche Affissioni".

2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del servizio ed in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 37: SOGGETTO PASSIVO

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

ART. 38: MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario devono mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il Concessionario devono darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune o il Concessionario sono tenuti al rimborso delle somme versate entro novanta giorni oppure chiedere che essa venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.
7. Il committente ha in ogni caso la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune o il Concessionario hanno l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; nel caso che il servizio sia affidato in concessione, tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onere, essere attribuita in tutto o in parte al Concessionario stesso.
10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.
11. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti, tranne che per i manifesti consegnati dalla locale Misericordia e dagli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.
12. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
13. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.
14. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato per la durata di 60 giorni. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
15. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.
16. Non sarà dato corso all'affissione di manifesti privi dell'indicazione di cui all'art. 2 della legge 8 febbraio 1948 n. 47.

ART. 39: TARIFFE

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto comprensivo dell'imposta di pubblicità a norma del decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
3. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno cui si riferisce il Bilancio stesso; qualora non modificate entro il suddetto termine si intendono prorogate quelle già in vigore.

ART. 40: RIDUZIONI DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del decreto;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività potitiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente che contengano loghi pubblicitari di imprese che sponsorizzano le iniziative che hanno diritto alla riduzione, possono avere diritto alla riduzione se la parte di manifesto assegnata agli sponsor ha una superficie massima di 300 centimetri quadrati. Se la superficie eccede tale limite il manifesto è soggetto alla tariffa intera.

ART. 41: PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del decreto, tranne che per gli Enti indicati nel comma 11 del precedente art. 38.
2. Il Comune o il Concessionario, se ritenuto opportuno, per particolari esigenze di carattere organizzativo consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
3. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni previste dall'art. 32 del presente regolamento.

ART. 42: ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali o i servizi pubblici locali del Comune, da esso svolti direttamente esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

CAPO V (SANZIONI ED INTERESSI)

ART. 43: SANZIONI TRIBUTARIE

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 23 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una sanzione amministrativa del 100% del diritto dovuto, con un minimo di € 51,65.

2. Per la dichiarazione infedele si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una sanzione amministrativa del 50% del diritto dovuto.
3. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie (sessanta giorni), interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione

ART. 44: INTERESSI

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta e per il diritto e per le relative sanzioni si applicano gli interessi di mora in ragione del tasso vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno in cui gli importi sono divenuti esigibili.
2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento, gli interessi in ragione del tasso vigente calcolati con maturazione giorno per giorno.

ART. 45: SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio pubblicità ed affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, delle affissioni dirette e delle pubbliche affissioni, richiamate o stabilite nel presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n° 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del decreto e di quelle stabilite nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da € 206,58 ad € 1.549,37. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro centocinquanta giorni dall'accertamento delle violazioni.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie, di cui all'art. 42 del presente regolamento, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità dell'art. 10 del decreto. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
5. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al comune, alla vigilanza nello specifico settore e alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti.

CAPO VI (DISPOSIZIONI FINALI)

ART. 46: NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, le vigenti norme in materia di circolazione stradale, nonché le altre norme di leggi e regolamenti in quanto applicabili alla materia.

ART. 47: PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7/8/1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 48: ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Comunale ed entra in vigore dal 1° gennaio 2016.